



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

TOSCANA

Legge n° 49 del 20/08/2025

BUR n°54 del 28/08/2025

ID: TO25049

(Scadenza 27/10/2025)

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997

La legge regionale, che detta disposizioni in merito alla gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali, è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29 che, per le motivazioni di seguito specificate, eccedono dalle competenze regionali, ponendosi in contrasto con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 34 del 2018, con la legge quadro n. 394 del 1991, con il d.P.R. n. 357 del 1997, e con l'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché con le disposizioni della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000. Le citate disposizioni statali di riferimento integrano, quali norme interposte, la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art.

117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché dell'art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione, violando altresì l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione con riguardo alla materia della sicurezza.

In particolare:

1. L'articolo 9, comma 1, della legge regionale Toscana in esame ha introdotto una modifica alla legge forestale regionale n. 39 del 2000, sostituendo il testo del comma 6 dell'articolo 47.

In precedenza, la norma consentiva l'esecuzione di tagli boschivi senza autorizzazione o dichiarazione entro il limite massimo di 1.000 metri quadrati annui per ciascuna proprietà, con l'obbligo di rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento forestale.

Con la nuova formulazione, invece, la superficie esentata da qualsiasi obbligo autorizzatorio o dichiarativo viene triplicata, passando a 3.000 metri quadrati annui, con la sola condizione che i tagli siano destinati all'autoconsumo e non alla commercializzazione.

Tale disposizione risulta lesiva di parametri costituzionali in quanto determina una significativa riduzione delle garanzie di controllo e di tutela dell'ambiente, materia che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s).

L'ampliamento della superficie di taglio libero rischia infatti di rendere impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti autorizzatori connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.

La norma regionale si pone in contrasto altresì con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 34 del 2018, che impone alle Regioni, nel disciplinare le pratiche selvicolturali, di garantire sempre la tutela dell'ambiente e la sostenibilità della gestione forestale.

Ulteriori profili di criticità derivano dal fatto che la disposizione non prevede alcuna esclusione per le aree

naturali protette disciplinate dalla legge quadro n. 394 del 1991, né per i siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997.

L'assenza di tale clausola di salvaguardia rischia di compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e specie di interesse comunitario, in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione che tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la disciplina delle risorse forestali incide direttamente sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia di esclusiva competenza statale, e che le Regioni non possono ridurre gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa nazionale. Basti richiamare, tra le altre, le sentenze n. 105 del 2008, n. 66 del 2012 e n. 178 del 2018, con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali che introducevano regimi autorizzatori meno rigorosi di quelli previsti dallo Stato.

Alla luce di tali considerazioni la disposizione regionale in parola, violando le norme statali sopra richiamate, contrasta con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.L'articolo 13, comma 2, lettera h), assegna alla Regione l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'antincendio boschivo (AIB), non richiamando le attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, soggetto che provvede autonomamente alla formazione dei propri operatori che fanno parte delle squadre di spegnimento degli incendi boschivi. Il successivo articolo 17, comma 2, sostituisce integralmente il comma 2 dell'art. 74 della legge 21 marzo 2000, n. 39 riguardante la predisposizione del Piano regionale AIB, non riportando, fra gli elementi in esso contenuti, quelli individuati dall'articolo 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge n. 535 del 2000. Il

comma 3 dello stesso articolo 17, inoltre, modificando l'articolo 74 della citata legge regionale n. 39/2000, non inserisce l'obbligatorietà dell'aggiornamento annuale del Piano, così come stabilito dal citato articolo 3, comma 3, della legge quadro n. 353 del 2000. Le citate disposizioni regionali violano quindi le disposizioni di riferimento contenute nella legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che detta standard di tutela ambientale, materia di competenza esclusiva statale, stabilendo una disciplina non derogabile dalle regioni. Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2022 "... per giurisprudenza costante di questa Corte, l'ambiente «delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» e le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017). Le prescrizioni riportate nella legge quadro mirano ad assicurare oltre che la tutela dell'ambiente, la salvaguardia dell'incolumità e, quindi, si riconducono alla materia della sicurezza riservata anch'essa alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 comma 2, lett. h) della Costituzione con cui risultano quindi in contrasto le disposizioni regionali in argomento.

3. La legge regionale contiene, inoltre, disposizioni di rilievo costituzionale con riferimento agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

Gli articoli da 25 a 28 modificano la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, mentre l'articolo 29 interviene sulla

legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, istitutiva dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Tali disposizioni sono strettamente connesse e incidono unitariamente sulla disciplina delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

La normativa regionale previgente attribuiva tali funzioni alla Regione e agli Enti parco regionali, in coerenza con le rispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e dei parchi. La nuova legge regionale, invece, rialloca dette funzioni in capo a soggetti diversi, individuati nell'articolo 3-ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, ossia le unioni di comuni subentrate alle comunità montane, la Città metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

Tale previsione si pone in contrasto con la disciplina statale vigente.

L'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce infatti che le funzioni relative al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle Regioni.

Tale disposizione rientra nell'ambito delle norme statali in materia di difesa del suolo e tutela dell'ambiente e costituisce, in virtù della sua finalità di protezione unitaria, parametro interposto ai fini della valutazione di legittimità costituzionale.

L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce infatti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il riconoscimento di una competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato comporta che soltanto il legislatore statale sia legittimato a disciplinare l'organizzazione delle relative funzioni amministrative.

La Corte ha ripetutamente chiarito che le funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza esclusiva statale, una volta conferite dallo Stato

alla Regione, non possono essere da quest'ultima ulteriormente riallocate presso enti infraregionali, poiché ciò equivarrebbe ad alterare un assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale.

In particolare, si richiamano le sentenze n. 189 del 2021, n. 187 del 2011 e n. 159 del 2012, che hanno ribadito l'impossibilità per le Regioni di attribuire a enti locali o ad altri soggetti funzioni amministrative rientranti in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Al riguardo infatti, «la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. – tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. [...] Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. – che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione – possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, comportando un'iniziativa siffatta una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale» (Corte cost., 7 ottobre 2021, n. 189; nello stesso senso, anche Id., 15 giugno 2011, n. 187 e 27 giugno 2012, n. 159).

Alla luce di tale quadro, le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 49 del 2025, nella parte in cui attribuiscono a unioni di comuni e alla Città metropolitana di Firenze le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico, risultano incompatibili con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della

Costituzione, nonché con l'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Diversa valutazione può invece essere compiuta per la preesistente attribuzione di tali funzioni agli Enti parco regionali, trattandosi di enti comunque qualificabili come regionali, circostanza che la Corte costituzionale ha già ritenuto compatibile con l'assetto normativo statale (cfr. sentenza Corte cost., 21 marzo 1997, n. 67, § 3 del considerato in diritto).

Ne consegue che le disposizioni regionali esaminate si pongono in contrasto con i principi costituzionali e con la disciplina statale interposta, determinando una lesione della competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Alla luce di tali considerazioni le predette disposizioni risultano lesive degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché delle norme statali di attuazione sopra richiamate.

La legge regionale quindi, limitatamente alle disposizioni sopra descritte, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

